

Le misure provvisoriale sono un antidoto alle lentezze procedurali?

■ Per cominciare, è l'imputato a decidere se, quando e come vorrà fornire la sua versione dei fatti che sono oggetto di un procedimento penale. Successivamente, prima di arrivare al processo di primo grado, in un procedimento di media difficoltà, il nuovo CPP regala ben 49 possibilità di reclami da presentare alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, oppure, nel caso di competenza federale, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, il tutto moltiplicato per il numero degli imputati nel singolo procedimento penale. Quando poi finalmente, concluso questo percorso di guerra, si viene ammessi nell'aula del dibattimento di primo grado, il legislatore offre il «processo spezzatino», con facoltà di suddividere in più parti il dibattimento e con facoltà di uscire dalla Camera di consiglio, invece che con la sentenza di condanna o di assoluzione, con la decisione di completare le prove e riaprire il dibattimento: anche la Svizzera avrà i suoi processi che dureranno mesi, come nei Paesi vicini. Poiché la sentenza finale sembra sempre di più alla Stella Vega, il danneggiato deve studiare specialmente le misure provvisoriale che gli sono offerte nel processo penale, se la condotta di cui è stato vittima sia perseguibile penalmente, e/o anche davanti al Giudice civile. La scelta è ardua e i criteri divergono caso per caso, come dice il «bugiardino» negli imballaggi dei medicinali: «interpellate il vostro avvocato». A prima vista, gli interventi cosiddetti conservativi nelle mani del Pubblico Ministero sono più efficaci se si tratta di assicurarsi un'estensione anche fuori dal territorio svizzero per ottenere il blocco immediato di conti bancari all'estero e l'acquisizione di documenti contabili. Inoltre, un'Ordinanza federale di inizio dicembre facilita la gestione dei conti bancari sequestrati, più agevolmente di quanto avvenga per i conti sequestrati dal giudice civile. Infine, i provvedimenti coercitivi nelle mani del PM possono essere accompagnati anche dall'obbligo per i suoi destinatari di mantenerli segreti per un certo periodo; altrettanto è possibile nei confronti dei testimoni, di altri partecipanti al procedimento. Vi si aggiunge anche l'efficacia di un drappello di provvedimenti coercitivi segreti, che vengono messi in atto senza informarne i soggetti bersaglio, come le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, postali, per fax e per mail. Se l'effetto sorpresa è tipico del provvedimento coercitivo penale, lo si può ottenere anche nel processo civile, riuscendo a convincere il giudice che la misura di carattere provvisoriale, come per esempio il blocco di un conto intestato ad una fondazione del Liechtenstein o del Panama o ad una società conferita ad un trust, debba essere ordinata inaudita parte, ossia senza nemmeno dare la possibilità al soggetto bersaglio, di esprimersi preventivamente sulla domanda di sequestro. Le banche ed altre imprese, che sono fra i bersagli favoriti delle misure provvisoriale anche civili, si stanno familiarizzando con un nuovo istituto, previsto esplicitamente dal CPC, ma che non è però proibito dal CPP: la cosiddetta «memoria difensiva» («Schutzschrift»), nella quale espone preventivamente il proprio punto di vista nel caso in cui il giudice dovesse ricevere l'istanza superprovvisoriale avversaria oppure di sequestro fondato sulla legge di esecuzione per debiti o su una dichiarazione di esecutività fondata sulla Convenzione di Lugano. In tema di sequestri, la vittima-creditrice disporrà del sequestro di averi patrimoniali secondo la legge per l'esecuzione per debiti anche nei confronti di debitori domiciliati o con sede in territorio svizzero e non solo, come finora, per le persone domiciliate o le società con sede all'estero. Pertanto, p. es. il tribunale civile di Ginevra potrà sequestrare fra i beni appartenenti ad una società debitrice con sede a Ginevra, un conto bancario in quella città e uno a Zurigo, un pacchetto azionario presso una fiduciaria a Lugano. Basterà disporre di un titolo esecutivo. Altra novità positiva per i creditori: la procedura di rigetto dell'opposizione dell'esecuzione per debiti viene facilitata, poiché un contratto allestito in forma notarile costituirà un titolo di rigetto definitivo. Per non impelagarsi in azioni ordinarie civili di lunga durata e dall'esito incerto, il danneggiato-creditore potrà far capo a tutti gli originali accorgimenti previsti nel nuovo CPC per la semplificazione del processo, a cominciare dall'assunzione di prove a titolo cautelare, dalla facoltà di limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni e dalle nuove facoltà di intervento

d'ufficio del giudice - per sanare comportamenti temporeggiatori o abusivi - come l'interpello, la completazione delle allegazioni insufficienti ed una nuova formula di udienza istruttoria. Infine, il ventaglio delle misure cautelari si completa anche con i provvedimenti conservativi per assicurarsi l'esecuzione delle decisioni (art. 340 CPC).

* Avvocato, Lugano